



32
9 aprile 2020

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE (A.P.R.I.E.)

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 26 DI DATA 13 Febbraio 2020

OGGETTO:

Regolamento in materia di utilizzazioni di acqua pubblica di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/ Leg. - artt. 30 e 37. - CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI BRIONE, CASTEL CONDINO, CIMEGO E CONDINO - Borgo Chiese (Tn) - pratica R/3556-1. - CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI BRIONE, CASTEL CONDINO, CIMEGO E CONDINO in solido con COMUNE DI BORGO CHIESE Borgo Chiese (Tn) - pratica R/3556-2. Rinnovo del riconoscimento di cui al Decreto dell'Ufficio del Genio Civile di Trento n. 617 bis di data 26 luglio 1953 e rilascio di varianti sostanziali per derivare acqua dal rio Giulis, in corrispondenza della p.f. 5612/1 del C.C. di Condino, nella misura di l/s 19,00, durante il periodo 1° aprile - 30 settembre, ad uso irriguo, l/s 0,12 per tutto l'anno ad uso zootecnico, e l/s 26,70 per tutto l'anno ad uso antincendio, solo in presenza di calamità incendio. Istanze presentate in data 16 maggio 2017 e 24 dicembre 2018.

Premesso che:

con Decreto dell'Ufficio del Genio Civile di Trento n. 617 bis di data 26 luglio 1953 e successivi atti amministrativi è stato definito il titolo a derivare acqua pubblica dal rio Giulis del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino, nella misura di l/s 24,00 ad uso irriguo di una superficie di ha 16.59.42. Pratica R/3556;

la scadenza di tale titolo a derivare era fissata al 31 dicembre 2018 per effetto delle leggi di proroga dei riconoscimenti di antico diritto che si sono succedute nel corso degli anni, l'ultima delle quali è la legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 - art. 26 – comma 1, ed il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino ha presentato istanza di rinnovo in tempo utile, con atto presentato in data 24 dicembre 2018, agli atti con protocollo n. 79381 di data 6 febbraio 2019;

con domanda presentata in data 16 maggio 2017, posta in atti con prot. di data 17 maggio 2017, n. 273776 (pratica R/3556-1), corredata da elaborati grafici a firma del dott. forestale Andrea Bagattini, il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino ha chiesto, a variante del suddetto riconoscimento, di poter derivare, tramite l'esistente opera di presa sul rio Giulis:

- la portata di l/s 19,05, nel periodo 1° aprile – 30 settembre, ad uso irriguo, a servizio di una superficie di ha 38.11.15, in luogo dei l/s 24,00 di cui al Decreto di riconoscimento;
- la portata di l/s 0,12, per tutto l'anno, ad uso zootecnico;

con domanda presentata in data 16 maggio 2017, posta in atti con prot. di data 17 maggio 2017 n. 274127 (pratica R/3556-2), e corredata da elaborati grafici a firma del dott. forestale Andrea Bagattini, il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino ed il Comune di Borgo Chiese, in solido, hanno chiesto, a variante del suddetto riconoscimento, di poter derivare, tramite l'esistente opera di presa sul rio Giulis, la portata di l/s 26,70, per tutto l'anno, solo in circostanza eccezionale nel caso di avverarsi di calamità, ad uso antincendio, con accordo espresso in convenzione fra i due titolari per un uso prioritario dell'antincendio rispetto all'utilizzo agricolo;

con la medesima domanda il Comune di Borgo Chiese conferiva delega al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino quale referente nei confronti dei rapporti con la P.A. inerenti il procedimento in oggetto;

con atto n. 33/2019 di data 11 giugno 2019 del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche è stata ordinata la pubblicazione delle domande suddette all'Albo Pretorio del Comune di Borgo Chiese; tale pubblicazione è stata effettuata anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza, o meno, di sopravvenute esigenze connesse con la tutela di interessi pubblici prevalenti incompatibili con il rinnovo medesimo, come previsto all'art. 37, comma 3, del D.P.P. n. 22-129/Leg. di data 23 giugno 2008;

con nota protocollo 24 giugno 2019, n. 400119 il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, nella considerazione che il rinnovo con variante in parola non necessita di preventiva valutazione d'incidenza, ha formulato nulla osta per quanto di competenza;

con nota protocollo 11 luglio 2019, n. 439447 il Servizio Foreste e fauna ha segnalato che, fatto salvo il rispetto del deflusso minimo vitale, non si evidenziano interferenze significative in ordine alle istanze in oggetto;

con nota protocollo 12 luglio 2019, n. 441603 l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente, considerato che i dati di portata rilevati nel corso d'acqua poco a valle del punto di derivazione dal settembre 2014 all'aprile 2016 confermano la costante presenza idrica con portate nettamente abbondanti rispetto ai quantitativi richiesti, che il tratto di corpo idrico interessato è classificato in stato di qualità *buono instabile* e che risulta necessario assicurare la disponibilità idrica per l'eventuale uso antincendio, ha comunicato di non rilevare elementi ostativi al rilascio della concessione;

Rilevato che:

- il Servizio gestione risorse idriche ed energetiche, ha ritenuto che eventuali interessi pubblici prevalenti incompatibili con il rinnovo del titolo a derivare in parola, avrebbero dovuto, eventualmente, emergere da interventi di Enti Pubblici territorialmente interessati ed in particolare del Comune sul cui territorio insiste l'esercizio dell'utenza per cui è richiesto il rinnovo;
- ha conseguentemente comunicato, con l'ordinanza 33/2019 pubblicata per i tempi di rito, che eventuali atti rappresentanti tali interessi pubblici prevalenti ed incompatibili, avrebbero dovuto essere raffigurati al Servizio medesimo, entro il 4 luglio 2019;
- entro tale data, e nemmeno successivamente, nulla è pervenuto al Servizio gestione risorse idriche ed energetiche in merito a tale circostanza.

Ritenute soddisfatte le condizioni poste dall'art. 37, comma 3, del D.P.P. n. 22-129/Leg. di data 23 giugno 2008 per il rinnovo, in quanto:

- non vi sono elementi che individuino prevalenti interessi pubblici incompatibili con il rinnovo in parola;
- è accertata la persistenza dei fini della derivazione, con le modificazioni dettate dalle mutate esigenze idriche del territorio;
- la tutela della qualità della risorsa idrica si evince dal parere positivo, 441603/2019 formulato da APPA – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente;
- il risparmio ed il riciclo della risorsa risultano temi affrontati con la nuova progettazione che prevede, tra l'altro, la razionalizzazione dell'utilizzo irriguo.

Considerato che:

- l'istanza del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino, afferente la derivazione ad uso irriguo e zootecnico, è a servizio delle esigenze irrigue di una superficie maggiore di quella a suo tempo oggetto di riconoscimento, ettari 38.11.15 a fronte di ettari 16.59.42, ampliamento possibile a seguito di razionalizzazione degli impianti, con applicazione del parametro unitario pro ettaro, l/s 0,50, previsto dalle Norme di attuazione del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), reso esecutivo dal D.P.R. 15 febbraio 2006;
- il fabbisogno irriguo in base a detto parametro e sulla superficie di ettari 38.11.15 risulta di l/s 19,05, arrotondati a l/s 19,00, stante la condizione di previsione di utilizzo irriguo su particelle non ancora dotate di impianto e trattandosi quindi, allo stato attuale, solo di ipotesi di impiego della risorsa nella sua totalità;
- il volume idrico impegnato e teoricamente derivabile in base al precedente titolo, l/s 24,00 per un periodo di giorni 183 – dal 1° aprile al 30 settembre, era di m³ 379.469;
- il volume idrico impegnato e teoricamente derivabile a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, l/s 19,00 per un periodo di giorni 183 – dal 1° aprile al 30 settembre e l/s 0,12 per tutto l'anno ad uso zootecnico, sarà di m³ 304.197;
- ci sarà quindi un minor utilizzo della risorsa idrica di m³ 75.272 annui

Considerato, inoltre, che:

- l'istanza formulata in solido dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino e dal Comune di Borgo Chiese è intesa ad ottenere la concessione per il nuovo utilizzo antincendio a servizio delle attività ed edifici ubicati nella zona di intervento, dettagliatamente individuate nelle tavole di progetto depositate;
- dalla relazione tecnica depositata si evince che la portata necessaria per l'uso antincendio è definita in base ai parametri necessari per la superficie da servire, al numero di idranti, alla portata ed alla pressione prevista alle bocchette antincendio dalla normativa in relazione al tipo di rischio connesso alle utenze da servire;
- la portata che ne risulta, pari a l/s 26,70, costituisce comunque un valore teorico del prelievo massimo, attivabile in caso di calamità e caratterizzato dalla priorità nei confronti del prelievo irriguo esercito dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino;
- è agli atti, infatti, la convenzione stipulata fra i due soggetti Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino e Comune di Borgo Chiese che regola, oltre agli aspetti contabili e di reciproco accordo, anche il riconoscimento, da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino, ad un uso prioritario antincendio rispetto all'utilizzo agricolo, nel caso di necessità.

Assodato che gli elaborati di progetto a cui fa riferimento il presente provvedimento sono a firma del dott. forestale Andrea Bagattini, di seguito dettagliati:

- allegati all'istanza del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino, agli atti con prot. di data 17 maggio 2017, n. 273776 (pratica R/3556-1):
 1. relazione tecnica;
 2. tav. 1 – concessione in essere;
 3. tav. 2 – nuova distribuzione particellare;
 4. allegato A – elenco delle particelle dismesse da uso irriguo;
 5. allegato B – elenco delle nuove particelle servite da uso irriguo;
 6. allegato C – nuovo elenco di tutte le particelle servite ad uso irriguo a seguito della variante;
 7. allegato D – elenco particelle servite da uso zootecnico a seguito della variante;
- allegati all'istanza del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino e del Comune di Borgo Chiese, agli atti con prot. di data 17 maggio 2017 n. 274127 (pratica R/3556-2):
 8. relazione tecnica;
 9. tav. 1 – distribuzione particellare;
 10. allegato A – convenzione tra il Comune di Borgo Chiese e il CMF di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino;
 11. allegato B – elenco delle nuove particelle servite oggetto della variante ad uso antincendio.

Considerato che nel corso del procedimento non sono emersi elementi che ostino al rilascio del rinnovo e delle varianti sostanziali.

Ritenuto che possa farsi luogo al rinnovo del titolo a derivare scaduto in data 31 dicembre 2018, costituendo due nuovi titoli a derivare dal rio Giulis, tramite l'esistente opera di presa di cui alla pratica R/3556 del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino ed accordando la facoltà di derivare acqua ad uso irriguo, zootecnico ed antincendio.

Considerato che l'art. 53, c. 1 bis della legge provinciale n. 10 del 1998 e s.m., introdotto dall'art. 26 della legge provinciale 17 del 2017, ha disposto che, per le derivazioni scadute ai sensi dell'art. 48, commi 2 e 3 della L.P. 10/1998 e dell'art. 26, comma 1 della L.P. 11/2006, il rinnovo dei titoli a derivare è ammesso solo con provvedimento espresso, anche in deroga alla disciplina provinciale vigente.

Ritenuto inoltre opportuno suddividere, anche nel gestionale informatico delle concessioni idriche, l'originario titolo R/3556 in due distinti titoli separati ed autonomi con in comune opera di presa e di adduzione, in particolare:

R/3556-1: derivazione dal rio Giulis ad uso irriguo e zootecnico;

R/3556-2: derivazione dal rio Giulis ad uso antincendio.

Considerato, inoltre, che la documentazione tecnica prodotta non contempla i particolari dell'opera di presa che dimostrino come il concessionario intenda garantire il rilascio del deflusso minimo vitale e la limitazione della portata massima derivabile, peraltro definita con il presente provvedimento in modo differenziato durante l'arco dell'anno, si ritiene di imporre la presentazione di tali particolari tecnici entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Acclarato che:

- i Titolari sono tenuti a garantire il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV), previsto dall'art. 11 del PGUAP, dall'art. 9 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2015, n. 233 come da ultimo definito al punto 2.1 dell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 28 giugno 2019, n. 977;
- tale rilascio del DMV, in forza del disposto introdotto dalla predetta DGP 977/2019, può essere temporaneamente definito sulla base del parametro di 2,00 l/s/Kmq sull'intero bacino scolante, prescindendo, in via transitoria, dall'applicazione del DMV ottenuto dalla somma del DMV correlato all'opera di presa sul rio Giulis della GDI grande derivazione idroelettrica Cimego 1 – GDI-26-CH con il DMV dovuto in ragione della superficie del bacino residuo tra l'opera di presa suddetta e l'opera di presa oggetto del presente provvedimento;
- tale temporanea condizione può essere applicata fino alla scadenza della GDI, attualmente fissata al 31 dicembre 2020 e prorogata fino non oltre il 31 dicembre 2023;
- nella fattispecie il rilascio che deve essere garantito a valle dell'opera di derivazione è fissato in l/s 46,00, in base al valore di l/s 2,00 per chilometro quadrato di bacino scolante all'opera di presa afferente la derivazione oggetto del presente provvedimento.

Acclarato inoltre che per la concessione oggetto del presente provvedimento identificata dal codice R/3556-1 è stato versato in data 31 gennaio 2020 il deposito cauzionale di Euro 300,00.= come stabilito dall'art. 22 del Regolamento di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg., trattandosi di derivazione da corso d'acqua demaniale ed in ragione degli interventi sull'opera di presa che dovranno essere intrapresi dai Titolari per adeguare l'opera medesima alle prescrizioni inerenti i dispositivi di rilascio del DMV e di limitazione della portata massima, richiamati in premessa e definiti nel dispositivo del presente atto.

Accertato che:

- è sempre stato corrisposto, senza soluzione di continuità, il canone demaniale annuo nella misura minima ad uso irriguo fino al 31 dicembre 2019 sull'originaria pratica R/3556;
- sulla nuova concessione identificata dal codice pratica R/3556-1, a decorrere dal 1° gennaio 2020 continuerà ad essere corrisposto il canone demaniale nella misura minima ad uso irriguo, fino alla nuova scadenza stabilita al 31 dicembre 2048;
- l'uso zootecnico di cui alla pratica R/3556-1 e l'uso antincendio di cui alla pratica R/3556-2 rientrano nella fattispecie di esenzione da canone ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale 23 dicembre 2002, n. 3255, 1° luglio 2003, n. 1535, 12 novembre 2004, n. 2600 e 24 giugno 2005, n. 1345 di esecuzione della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 – art. 62 – commi 6 e 7 e s.m.;

Dato atto, infine, che:

- le domande di variante sono state presentate in data 16 maggio 2017 (agli atti con protocollo in data 17 maggio 2017 e con i numeri 273776 e 274127);
- la domanda di rinnovo è stata presentata in data 24 dicembre 2018 (agli atti con protocollo in data 6 febbraio 2019, n. 79381)
- i procedimenti di variante, definiti ai sensi dell'art. 30 del D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg., decorrono dal giorno successivo al ricevimento della domanda e il termine per la loro conclusione è stabilito in 300 giorni;
- il procedimento di rinnovo, definito ai sensi dell'art. 37 del D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg., decorre dal giorno successivo al ricevimento della domanda e il termine per la sua conclusione è stabilito in 300 giorni;
- l'art. 53, c. 1 bis della l.p. n. 10 del 1998 e s.m., introdotto dall'art. 26 della l.p. n. 17 del 2017, ha disposto che, per le derivazioni scadute ai sensi dell'art. 48, commi 2 e 3 e dell'art. 26, comma 1 della l.p. 11/2006, il rinnovo dei titoli a derivare è ammesso solo con provvedimento espresso, anche in deroga alla disciplina provinciale vigente;
- i procedimenti di variante si concludono in 1.003 giorni con un ritardo dovuto a sottodimensionamento e a questioni organizzative interne al Servizio;
- il procedimento di rinnovo si conclude in 416 giorni;

IL DIRIGENTE

visti:

- il Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.;
- il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche reso esecutivo con D.P.R. 15 febbraio 2006;
- le LL.PP. 28 gennaio 1991 n. 2 e s.m., - art. 7; 12 settembre 1994, n. 4- art. 42; 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m. - art. 7 e relative deliberazioni di attuazione, in materia di canoni di concessione;
- la l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e s.m.;
- la l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 – art. 62 - commi 6 e 7 e s.m.;
- l'art. 53, l'art. 56 e il punto 3 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;
- l'art. 16 decies della L.P. 8 luglio 1976, n. 18, come sostituito dall'art. 65, comma 1) della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18;
- la determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia 16 gennaio 2020, n. 2;
- l'art. 10 del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. (Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”),

d e t e r m i n a

- 1) di accogliere la domanda presentata in data 24 dicembre 2018 e di rinnovare, senza soluzione di continuità dal 1 gennaio 2019, al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino (C.F. 95004350229) il titolo a derivare rilasciato con Decreto dell'Ufficio del Genio Civile di Trento n. 617 bis di data 26 luglio 1953 e successivi atti amministrativi fino al 31 dicembre 2048 - pratica R/3556;
- 2) di accogliere parzialmente la domanda di variante sostanziale presentata in data 16 maggio 2017 posta in atti con prot. n. 273776 di data 17 maggio 2017 e di accogliere la domanda di variante sostanziale presentata in data 16 maggio 2017 posta in atti con prot. n. 274127 di data 17 maggio 2017;

- 3) di suddividere, anche nel gestionale informatico delle concessioni idriche, per le motivazioni in premessa citate, l'originaria pratica R/3556 in due distinte pratiche R/3556-1 inerente gli usi irriguo e zootecnico e R/3556-2 per l'uso antincendio;
- 4) di concedere, a variante sostanziale della derivazione di cui al punto 1), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino (C.F. 95004350229), con sede in Borgo Chiese - piazza San Rocco, 20 – di seguito denominato anche Titolare – di derivare, tramite l'esistente opera di presa sul rio Giulis **(R/3556-1)**:
- a) la portata di l/s 19,00, nel periodo 1° aprile – 30 settembre, ad uso irriguo, a servizio di una superficie di ha 38.11.15 distinta negli elaborati tecnici di cui in premessa;
 - b) la portata di l/s 0,12, per tutto l'anno, ad uso zootecnico a servizio delle realtà distinte negli elaborati tecnici di cui in premessa;
- 5) di concedere, a variante sostanziale della derivazione di cui al punto 1), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino (C.F. 95004350229), nominato referente nei confronti della P.A., in solido con il Comune di Borgo Chiese (C.F. 02402160226), tutti due con sede in Borgo Chiese - piazza San Rocco, 20 – di seguito denominati anche Titolari – di derivare, tramite l'esistente opera di presa sul rio Giulis, la portata di l/s 26,70, con facoltà di attivarla in ogni periodo dell'anno ma solo nella circostanza eccezionale in caso dell'avverarsi di calamità, ad uso antincendio delle realtà distinte negli elaborati tecnici di cui in premessa, con le salvezze di cui al successivo punto 8) **(R/3556-2)**;
- 6) di stabilire che:
- la concessione R/3556-1 di cui al punto 4) è accordata dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2048;
 - la concessione R/3556-2 di cui al punto 5) è accordata dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2048, in analogia alla R/3556-1 alla quale è strutturalmente connessa;
 - le eventuali domande di rinnovo di cui all'art. 37 del D.P.P. n. 22-129/Leg. di data 23 giugno 2008, dovranno essere presentate precedentemente alla data di scadenza delle concessioni;
- 7) di dare atto che la concessione di cui al precedente punto 5) è connessa, per quanto concerne i rapporti tra i due Titolari, alla convenzione stipulata fra i medesimi ed agli atti del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche con protocollo n. 274127 di data 17 maggio 2017 e che, pur accordando la facoltà di derivare in essa rappresentata, potrà essere attivata ed esercitata solo per far fronte alle esigenze antincendio rappresentate negli elaborati tecnici di cui in premessa, in concomitanza di eventuali eventi;
- 8) di accordare, in relazione al precedente punto 7), la facoltà di attivazione della derivazione anche per il tempo occorrente all'effettuazione delle eventuali prove antincendio previste dalla normativa di settore, da non effettuarsi in concomitanza con il prelievo irriguo di cui al punto 4 a);
- 9) di imporre, quale deflusso minimo vitale previsto dall'art. 9 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2015, n. 233 come da ultimo definito al punto 2.1 dell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 28 giugno 2019, n. 977, il rilascio nel rio Giulis, in corrispondenza dell'esistente opera di presa, della portata di l/s 46,00;

- 10) di dare atto che il predetto valore di DMV, come specificato in premessa, ha carattere temporaneo ed è applicato fino alla scadenza della grande derivazione idroelettrica Cimego 1 – GDI-26-CH, attualmente fissata al 31 dicembre 2020 e prorogata fino non oltre il 31 dicembre 2023; tale valore potrà inoltre essere aumentato in ragione degli esiti dei monitoraggi svolti dalla struttura competente (APPA), come previsto al suddetto punto 2.1 dell'allegato A alla DGP 977/2019;
- 11) di imporre ai Titolari la limitazione della portata massima derivata secondo quanto definito ai precedenti punti 4) e 5) e che, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, i Titolari dovranno presentare al Servizio gestione risorse idriche ed energetiche gli elaborati, a firma di un tecnico abilitato, relativi ai particolari dei dispositivi che si intendono realizzare all'opera di presa e/o altri manufatti per garantire:
- il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) fissato temporaneamente in l/s 46,00, adottando un dispositivo che possa in seguito essere in grado di rilasciare quantitativi maggiori (vedi punto 10);
 - la limitazione della portata massima derivata, garantendo il prelievo ordinario di cui al punto 4) ad uso irriguo e zootecnico ed il prelievo da attivarsi nel caso di necessità antincendio di cui al punto 5);
- il Servizio gestione risorse idriche ed energetiche, valutata l'idoneità del sistema proposto ed acquisiti gli eventuali pareri delle strutture competenti, approverà gli elaborati presentati, assegnando all'uopo un termine per la realizzazione dei dispositivi proposti;
- 12) di imporre che la derivazione d'acqua di cui ai precedenti punti 4) e 5) avvenga nei modi indicati negli elaborati di cui in premessa, con le modificazioni che saranno oggetto delle integrazioni tecniche di cui al precedente punto 11), come ratificate dalla struttura competente (Servizio gestione risorse idriche ed energetiche);
- 13) di stabilire che i Titolari di entrambe le concessioni dovranno condurre a termine i lavori, contemplati nella progettazione depositata in atti ai protocolli 274127 e 273776 di data 17 maggio 2017, con le modificazioni definite nelle integrazioni che dovranno essere presentate come stabilito al punto 11) entro 8 (otto) mesi dalla data di ricevimento del presente provvedimento oppure entro il termine, se successivo, che sarà assegnato dalla struttura competente come previsto nel medesimo punto 11); per documentate particolari esigenze, su richiesta da presentare prima della scadenza del termine originale, il predetto termine potrà essere prorogato con nota del Dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche. L'inosservanza del termine stabilito per la realizzazione delle opere senza valida motivazione, può dar luogo alla decadenza del titolo secondo quanto stabilito dall'art. 35 del citato Regolamento;
- 14) di stabilire che al termine dei lavori i Titolari dovranno presentare al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, la relazione di fine lavori (modello B2) contenente la descrizione riepilogativa delle opere realizzate e delle modalità di esercizio della nuova derivazione, l'indicazione della data a partire dalla quale sarà attivato il prelievo nonché l'attestazione resa dai Titolari o dal Direttore dei lavori (se nominato) che le opere sono state realizzate in conformità al progetto posto a base della concessione, adeguato alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 15) di stabilire che il prelievo delle concessioni di cui ai punti 4 b) e 5) potrà essere legittimamente attivato solo dopo la presentazione al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche della documentazione di cui al precedente punto 14) pena il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dagli artt. 51 e 52 - Tabella B, del

Regolamento di cui al D.P.P. 23 giugno 2008 n. 22-129/Leg. e la decadenza del titolo ai sensi dell'art. 35 del medesimo Regolamento;

- 16) di dare atto che il prelievo di cui al punto 4 a), uso irriguo, stante la condizione di rinnovo senza soluzione di continuità del titolo a derivare riconosciuto con Decreto dell'Ufficio del Genio Civile di Trento n. 617 bis di data 26 luglio 1953, potrà essere attivato, all'inizio della stagione irrigua, anche prima dell'adempimento di cui ai precedenti punti 14) e 15);
- 17) di sancire che, una volta analizzata e valutata la documentazione tecnica inoltrata e le altre verifiche tecniche necessarie al fine di tutelare il corpo idrico e/o i diritti di terzi, il Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche potrà impartire eventuali prescrizioni relative all'attivazione del prelievo, oppure ordinare la sospensione o la cessazione dello stesso;
- 18) di dare atto che i Titolari sono tenuti, in dipendenza del rilascio delle concessioni di cui ai punti 4) e 5), al rispetto e all'osservanza di quanto disposto dal presente provvedimento, delle eventuali ulteriori prescrizioni d'esercizio che potranno essere impartite con successiva nota ed all'osservanza dei seguenti ulteriori obblighi, condizioni e prescrizioni:
 - gli impianti di derivazione e di accumulo devono essere protetti mediante dispositivi di sicurezza;
 - tutte le opere dell'impianto derivatorio dovranno essere mantenute in ottimo stato di conservazione ed in piena efficienza;
 - i Titolari saranno ritenuti responsabili di tutti i danni provocati a persone, animali, Enti o cose, in dipendenza dell'esercizio della concessione;
 - l'Amministrazione concedente è sollevata e resa indenne fin d'ora da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati;
 - rimangono salvi i diritti di terzi ed è fatto obbligo di risarcire qualsiasi danno che, in seguito all'attivazione della derivazione, potrebbe essere arrecato sia al pubblico che al privato interesse;
- 19) di dare atto che i Titolari sono tenuti, inoltre:
 - alla piena osservanza delle disposizioni concernenti il buon regime delle acque pubbliche, in particolare di quelle contenute nel "Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti utilizzazioni e derivazioni in materia di acque pubbliche" di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg., e di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative intervenute o che dovessero intervenire in materia;
 - all'ottemperanza delle prescrizioni eventualmente impartite da altri Enti o amministrazioni e alla piena osservanza delle norme concernenti l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene, la sicurezza pubblica e la viabilità in genere, nonché di quelle in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, salvaguardia ambientale, tutela del paesaggio, edilizia ed urbanistica, in relazione alle quali è obbligato a promuovere ed ottenere le necessarie autorizzazioni ovvero provvedimenti permissivi previsti dalle normative di riferimento;
 - all'installazione sull'opera di presa delle targhette identificative della concessione, nei tempi e nei modi stabiliti dalla struttura provinciale competente, così come previsto dall'art. 54 del D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.;
- 20) di dare atto che l'Amministrazione concedente, per tutta la durata della concessione, ha facoltà di:
 - rivalersi sui Titolari per spese derivanti da specifici adempimenti in relazione alla tipologia di derivazione di cui alla concessione di cui al presente provvedimento, per esperimenti/misurazioni di portata ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;

- far sospendere o temporaneamente limitare l'esercizio della concessione, ovvero revocare o modificare la stessa, qualora riscontrasse che la derivazione possa essere dannosa al regime delle acque pubbliche, che possa turbare interessi di carattere generale, o per la gestione di crisi idriche, secondo quanto stabilito dagli artt. 31, 33 e 34 del citato Regolamento in materia di acque pubbliche di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.;
 - pronunciare la decadenza della concessione per le motivazioni e secondo le procedure previsti dall' art. 35 del medesimo Regolamento;
- 21) di dare atto che al momento non ricorre l'obbligo per i Titolari di installare, in corrispondenza del punto di prelievo, il dispositivo per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2016, n. 2495 e s.m. e che è facoltà dell'Amministrazione concedente imporlo qualora divenisse obbligatorio;
- 22) di dare atto che, qualora a seguito di ridefinizione con deliberazione della Giunta provinciale delle tipologie di concessione soggette a collaudo – attualmente definite con deliberazione della Giunta provinciale 7 dicembre 2006, n. 2601 – il Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche della Provincia Autonoma di Trento potrà in ogni momento procedere al collaudo delle opere concernenti la derivazione, ponendo a carico dei Titolari gli oneri relativi quantificati secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione stessa. Le attività di collaudo e l'eventuale variazione della quantità d'acqua effettivamente derivata, potranno dar luogo a rideterminazioni dell'importo del canone demaniale;
- 23) di dare atto che per la concessione identificata dal codice R/3556-1:
- a) il Titolare ha provveduto ad effettuare il versamento di Euro 300,00.=, tramite accredito in conto del Tesoriere della Provincia Autonoma di Trento effettuato in data 31 gennaio 2020, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione; tale deposito infruttifero sarà, ove nulla osti, restituito al termine della concessione;
 - b) di accertare al capitolo 693610 dell'esercizio finanziario 2020 la somma di Euro 300,00.= quale deposito cauzionale effettuato con bonifico bancario, come da provvisorio di entrata n. 6806 del 31 gennaio 2020;
 - c) di impegnare la somma di cui al precedente punto 23b) al capitolo 993620 dell'esercizio finanziario 2020;
- 24) di dare atto che il canone demaniale dovuto nella misura minima per l'uso irriguo è sempre stato correttamente versato, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2019 ed introitato ai rispettivi capitoli del Bilancio sull'originaria concessione R/3556;
- 25) di dare atto che, sulla nuova concessione identificata dal codice pratica R/3556-1, a decorrere dall'annualità 2020 e fino alla scadenza stabilita al 31 dicembre 2048, è dovuto il pagamento del canone demaniale annuo pari ad Euro 72,02.= per l'uso irriguo nella misura minima stabilita dall'art. 42 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, per un importo complessivo di Euro 2.088,58.;
- 26) di accertare ed imputare la somma di Euro 72,02.= dovuta a titolo di canone per l'annualità 2020 sul capitolo 122250-002 dell'esercizio finanziario 2020;
- 27) di dare atto che l'importo annuo di Euro 72,02.= è già stato accertato ed imputato sul capitolo 122250-002 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2048, trattandosi di rinnovo di concessione già transitata in cncs (rif. pratica originaria R/3556);

- 28) di dare atto che gli accertamenti di cui al precedente punto 27), potranno essere oggetto di rideterminazione per adeguarli, ai sensi dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero potranno essere annualmente aggiornati in base ai criteri dettati dall'art. 7, comma 3, della l.p. 28 gennaio 1991, n. 2 e s.m. mediante apposito atto gestionale;
- 29) di dare atto che il canone demaniale, calcolato così come previsto dal precedente punto 25), potrà essere soggetto a qualsiasi eventuale modificazione che dovesse intervenire in materia;
- 30) di dare atto che l'uso zootecnico di cui al punto 4 b), nonché l'uso antincendio di cui al punto 5), sono esenti da canone rientrando nella fattispecie di esenzione da canone ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale 23 dicembre 2002, n. 3255, 1° luglio 2003, n. 1535, 12 novembre 2004, n. 2600 e 24 giugno 2005, n. 1345 di esecuzione della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 – art. 62 – commi 6 e 7 e s.m.;
- 31) di dare atto che, in caso di rinuncia o cessazione dell'utenza, qualora fosse necessario provvedere alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, l'obbligo del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 3 del Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti utilizzazioni e derivazioni in materia di acque pubbliche di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg., attestante l'ultimazione dei lavori; negli altri casi, l'obbligo cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione prevista dall'articolo 38, comma 1, del medesimo regolamento;
- 32) di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione del provvedimento stesso o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971;
- 33) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Concessionari ed ai servizi provinciali intervenuti nell'istruttoria;
- 34) di dare atto che i procedimenti avviati come indicato in premessa, terminano con la data del presente provvedimento.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE DELEGATO
Franco Pocher

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia
Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche
Ufficio Gestione Risorse idriche
Piazza Fiera, 3 - 38122 Trento
P +39 0461 492930
F +39 0461 497301
@ serv.acquenergia@provincia.tn.it
pec serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
web www.energia.provincia.tn.it

aprie

Consorzio di miglioramento fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino
Protocollo n.: <u>8</u>
di data <u>28 febbraio 2018</u>

Spett.le
Consorzio di Miglioramento Fondiario di
Brione, Castel Condino, Cimego e
Condino
piazza San Rocco, 20
38083 BORGO CHIESE TN
cmfbccc@pec.it

Trento, 28 FEB. 2018

Prot. n. S173/2018/ 126082 /18.6.2

Oggetto: derivazione d'acqua dal rio Giulis ad uso irriguo; presa d'atto della comunicazione di estensione della superficie servita.
Pratica R/3556-1

Con riferimento al titolo concessorio di codesto Consorzio per derivazione d'acqua dal rio Giulis, riconosciuto con Decreto del Genio Civile di data 26 luglio 1953, n. 617 bis, premesso che:

- risulta presentata istanza di variante sostanziale, agli atti con protocollo n. 273776 di data 17 maggio 2017, in corso di istruttoria presso lo scrivente Servizio;
- il medesimo atto contempla anche l'estensione della superficie servita ad uso irriguo, da m² 165.942 a m² 381.115;
- in allegato all'istanza di variante di codesto Consorzio è stato presentato il progetto di data maggio 2017 a firma del dott. forestale Andrea Bagattini che comprende l'elenco delle particelle sulle quali codesto Consorzio intende estendere la pratica irrigua, senza aumento della portata derivata ad uso irriguo;
- con nota di data 21 febbraio 2018, agli atti con protocollo n. 110280, codesto Consorzio, precisando di avere necessità di effettuare lavori di prolungamento della rete irrigua a favore di particelle comprese nella nuova superficie, ha chiesto il nulla osta all'estensione della superficie irrigua;

- la variazione in aumento della superficie servita, senza aumento di portata derivata, è regolata dall'art. 30 - commi 9 e 10, del Regolamento di cui al D.P.P. n. 22-129/Leg. di data 23 giugno 2008 ed è soggetta a mera comunicazione;

Considerato che in ordine a tale comunicazione, contenuta all'interno della domanda di variante attualmente in fase di istruttoria, lo scrivente Servizio non rileva necessità di alcuna prescrizione, si comunica che nulla osta all'attuazione dell'estensione della superficie servita, secondo le modalità ed a favore delle particelle fondiari definite negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza agli atti con protocollo n. 273776 di data 17 maggio 2017.

Il presente nulla osta non comporta alcuna anticipazione sull'esito della procedura di variante attualmente in istruttoria e riguarda, unicamente, l'aumento della superficie servita, da m² 165.942 a m² 381.115, senza aumento della portata derivata, come risulta dagli elaborati a firma del dott. forestale Andrea Bagattini, posti in atti al numero 273776 di data 17 maggio 2017.

Distinti saluti

IL DIRETTORE SECONDO
Ing. Roberto Lunardi

DF



IL DIRIGENTE

- ing. Franco Pocher -

Francia Pocher

- Il responsabile del procedimento è il geom. Daniela Franceschi, telefono 0461/49.29.32, presso il Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche con sede in Trento, Piazza Fiera, 3, presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- le fasi istruttorie del procedimento ed i termini di conclusione dello stesso sono disciplinati dal Capo II del Regolamento di cui al D.P.P. 23.06.2008 n. 22-129/Leg;
- orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.45; si consiglia la prenotazione di un appuntamento.

CMF CONDINO - R/3556

Legenda

- Area_in_concessione
- Riperimetrazione_area_in_concessione
- Area_nuova_concessione
- Attività_zootecniche
- Edifici_rurali
- Attività_produttive
- Opera di presa

